

COMUNE DI TRENZANO

STATUTO

Delibera n. 50 del 6/8/2004.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Definizione

1. Il Comune di Trezano è ente territoriale autonomo locale che opera, nell'ambito della unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalla legge generale e dallo Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà

Art. 2 - Gonfalone e stemma del Comune

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono adottati e possono essere modificati con le medesime modalità di adozione e di modifica dello Statuto.
2. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede comunale in occasione di particolare rilevanza o per rappresentare l'Amministrazione in celebrazioni ufficiali.

Art. 3 - Finalità e funzioni

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo dei consociati, nell'ambito dei principi e degli obiettivi della Repubblica, nel rispetto dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.
2. Esso realizza le proprie finalità avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione e della pianificazione, sia settoriale che tra i vari ambiti in cui si articola la vita sociale, concorrendo per quanto di competenza alla determinazione dei programmi dello Stato e della Regione.
3. L'attività preordinata alle finalità ed alle funzioni del Comune è fondata sui principi di democrazia, solidarietà, imparzialità, buona amministrazione e trasparenza.
4. Il Comune garantisce la partecipazione dei Cittadini, anche in forma associata, alle scelte ed alla gestione politica della comunità; promovendo la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

CAPO II - PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 4 - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute con la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale con particolare riguardo alla tutela attiva della persona e della sicurezza dell'ambiente di lavoro.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento alle categorie più deboli, anche attraverso la promozione e la valorizzazione del volontariato sociale.

3. Il Comune, mediante accordi di programma con altri Enti attua interventi socio-sanitari per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, dando priorità agli interventi di qualificazione, riordino e potenziamento dei servizi esistenti. L'Assessore competente coordinerà i predetti interventi nell'ambito del piano socio-assistenziale e fornirà una relazione annuale sugli interventi svolti e su quelli previsti per l'anno successivo.

Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa dell'ecosistema, per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento.
2. Tutela, valorizza e, ove possibile, incrementa il patrimonio culturale, storico ed artistico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal Regolamento, di cui all'articolo 63 comma 2, che dovrà, altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alla economicità di gestione, disciplinando i casi di concorso alle sole spese ovvero i casi eccezionali di accesso gratuito per particolari finalità perseguite dagli utilizzatori.

Art. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi, della rete distributiva e della mobilità.
2. Propone e realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi pluriennali di attuazione, se deliberati.
4. Opera affinché le attività dei cittadini non contrastino con i propri obiettivi ma concorrano al loro conseguimento.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da attivare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 8 - Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i Cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'ente, con condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.
2. Promuove l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali affinché tutti i cittadini siano in grado di leggere ed interpretare le decisioni comunali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, salvo diverso riferimento, ai cittadini dell'U.E. ed agli stranieri regolarmente soggiornanti nel comune di Trezano.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta ed attua idonee forme di cooperazione e di coordinamento con altri Comuni e con la Provincia, privilegiando e promovendo lo strumento della convenzione, anche per quei servizi

amministrativi e sociali la cui efficacia ed efficienza siano maggiormente assicurate con le intese intercomunali.

Art. 9 - Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione ritenga non possano essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a)- la partecipazione a consorzi e a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dell'Ente titolare del pubblico servizio;
 - b)- la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - c)- la concessione a terzi;
 - d)- apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali culturali ed educativi, non aventi rilevanza imprenditoriale.
2. Ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 267/2000, il sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori, in ragione del mandato elettivo, possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitale a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria, o di altri enti pubblici o di diritto privato, anche se sovvenzionati in via continuativa per un importo superiore del 10% delle loro entrate in ogni anno, e/o soggetti a vigilanza da parte del Comune. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del C.C. o nello statuto degli enti prima citati.

Art. 9 bis - Istituzioni

Sono organismi delle istituzioni: Il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

1. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.
2. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale;
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dalle norme del presente statuto e dal relativo regolamento comunale. Non possono essere nominati alle cariche predette coloro che ricoprono, nel Comune, le cariche di consiglieri comunali o circoscrizionali, o di revisore dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre Aziende speciali comunali. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione cessano dalla carica con le modalità previste dalla Legge e dal regolamento comunale.
4. Il Direttore dell'Istituzione è l'organo al quale compete la direzione dell'Istituzione, con la conseguente responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza economicità, ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.
8. La costituzione delle Istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

CAPO I - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 10 - Il Consigliere Comunale

1. Ciascun consigliere è il rappresentante della volontà popolare e rappresenta altresì l'intero Comune, senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surroga e di supplenza, all'atto della adozione della delibera consiliare di presa d'atto.

Art. 11 - Cessazione dalla carica di consigliere comunale

1. La carica di consigliere cessa per morte, decadenza, dimissioni o scioglimento del Consiglio comunale.
2. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte.
3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria ovvero a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale assunta con la maggioranza assoluta dei votanti.
4. La proposta di decadenza è fatta d'ufficio dal Consiglio comunale o su istanza di qualunque elettore del Comune ed è notificata all'interessato a cura del Sindaco, entro trenta giorni dalla constatazione d'ufficio o dal deposito dell'istanza.
5. Il consigliere comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, presentandole al Sindaco entro 10 giorni dalla notifica. Scaduto il termine, il consiglio esamina ed infine delibera la decadenza o meno del consigliere.

Art. 12 - Poteri del consigliere comunale

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e istanze di sindacato ispettivo.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento, secondo i principi della trasparenza e della massima accessibilità.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, in tutti i casi previsti dalla legge.

Art. 13 - Dimissioni del consigliere comunale

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio Comunale e vengono assunte subito al protocollo dell'ente in ordine temporale di presentazione in caso di più dimissioni presentate contemporaneamente. Esso sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni, non si fa luogo alla surroga quando bisogna procedere allo scioglimento del C.C. ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.
2. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la loro presentazione di cui al comma 1.
3. Qualunque condizione o modalità a cui siano subordinate le dimissioni presentate, si ha per non scritta ed inesistente.

Art. 14 - Consigliere anziano

1. Il Consigliere Anziano è quello che ha ottenuto la maggior cifra individuale (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza).
2. In caso di parità è consigliere anziano il più anziano di età.

Art. 15 - Gruppi consiliari - Capigruppo

1. I consiglieri comunali si costituiscono in Gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. I Capigruppo sono da identificarsi nei consiglieri indicati in forma espressa dallo stesso gruppo consiliare di appartenenza o, in caso di mancata designazione, nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni Lista e che non facciano parte della Giunta comunale.
3. Dopo la prima costituzione sulla base delle Liste dei candidati eletti, non possono essere costituiti gruppi con un numero di componenti inferiori ad un quinto dei consiglieri assegnati.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16 - Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è costituito dal Sindaco e da sedici membri la cui elezione, durata in carica e posizione giuridica è disciplinata dalla legge.
2. Il Consiglio comunale:
 - a)- rappresenta la collettività comunale;
 - b)- determina l'indirizzo politico e amministrativo;
 - c)- controlla la corretta attuazione delle scelte e degli interessi politici e di gestione;
 - d)- verifica la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari adottati per raggiungere i propri obiettivi;
 - e)- svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto.
3. Il Consiglio comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 17 - Prima adunanza del Consiglio comunale

1. Il Sindaco convoca e presiede la prima adunanza del Consiglio comunale neo eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima adunanza del Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti, la comunicazione dei componenti della Giunta, giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
3. Non si fa luogo alla comunicazione dei componenti della Giunta, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri la cui elezione non è convalidata.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese; possono partecipare alla seduta, limitatamente alla parte relativa alla convalida degli eletti, anche i consiglieri delle cui cause ostative si discute, anche qualora la loro elezione non sia convalidata.

Art. 17 bis - Presentazione e verifica delle linee programmatiche

1. Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la giunta, presenta all'organo consiliare le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Consiglio stesso, una volta discusse le proposte di emendamenti presentati in quella sede dai consiglieri, si pronuncia con una votazione. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con

l'approvazione della relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguate motivazioni degli eventuali scostamenti. La verifica da parte del C.C. dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali del bilancio, previsto dall'art. 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione relative all'applicazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione, mentre quelle straordinarie almeno tre giorni prima.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a)- per iniziativa del Sindaco;
 - b)- su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. L'adunanza deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui è assunta l'iniziativa o pervenuta la richiesta; trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, il Consiglio può essere convocato, con il consueto preavviso e con gli stessi oggetti, dal consigliere più anziano tra i presentatori.
5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
6. Il Consiglio comunale si riunisce altresì per iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida a provvedere.

Art. 19 - Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.
2. Il Sindaco può integrare l'ordine del giorno già formulato dai proponenti nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18; in tal caso gli argomenti integrati dal Sindaco non possono precedere quelli formulati dai proponenti.
3. Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata informazione ai consiglieri. A tal fine la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno è messa a disposizione presso l'ufficio comunale di Segreteria almeno 5 giorni prima della seduta (se trattasi di sedute ordinarie), 3 giorni prima (se trattasi di sedute straordinarie), 24 ore prima (nel caso previsto dal precedente art. 18 comma 5).

Art. 20 - Regolamento consiliare

1. Il regolamento consiliare, approvato del Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, disciplina: la procedura di formulazione dell'ordine del giorno; le modalità ed i termini di convocazione del Consiglio, sia in sessione ordinaria che straordinaria; la formulazione e consegna degli avvisi di convocazione; le modalità di svolgimento delle sedute; i procedimenti di approvazione degli atti; i casi di svolgimento delle sedute segrete o delle votazioni a scrutinio segreto; il numero e il funzionamento delle commissioni consiliari permanenti, le modalità per fornire a consiglieri servizi, attrezzature e risorse finanziarie, le modalità

di istituzione e funzionamento delle commissioni d'inchiesta e di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

- 1 bis. Le presidenze delle commissioni di garanzie e controllo, ove istituite, sono attribuite ai consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione
2. Per la modificazione del regolamento è richiesta la medesima maggioranza prevista per l'approvazione.

Art. 21 - Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a)- almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b)- almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c)- almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile circa il computo dei termini.

Art. 22 - Numero legale

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri, ovvero di tre consiglieri e del Sindaco.
3. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 21 e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati; dette proposte sono considerate di prima convocazione.
4. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza, né al computo della maggioranza dei votanti:
 - a)- i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b)- coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c)- gli assessori non facenti parte del Consiglio comunale; essi intervengono alle adunanze, partecipano alla discussione, ma non possono votare.
6. In merito al punto a) del comma 5, l'obbligo di astensione non si applica a provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto delle deliberazioni e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti affini fino al quarto grado

Art. 23 - Immediata esecutività, bilancio di previsione

1. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Il bilancio di previsione annuale, è deliberato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 23 bis - Mancata approvazione del bilancio nei termini – Commissariamento

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione, e comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge, lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento come segue:
2. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, e al presidente del Consiglio (dove è obbligatorio) che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo fra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o, degli enti locali, Segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di Amministrazioni pubbliche, se renumerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la giunta nei termini di cui sopra, o la giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto perché provveda a nominare il commissario.
5. Il commissario nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000

Art. 24 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari di norma sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio e le commissioni consiliari si riuniscono, motivatamente, in seduta segreta.

Art. 25 - Delle votazioni - Verbalizzazione

1. Le votazioni hanno luogo di norma con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
3. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e redige il verbale, che sottoscrive con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

4. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri, mediante votazione palese e con la maggioranza dei voti validi espressi, a svolgere la funzione di segretario, unicamente però, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto o quando l'argomento riguardi il segretario comunale, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma non di specificarne i motivi.
5. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 26 - Le commissioni consiliari permanenti, d'inchiesta e d'indagine

1. Il Consiglio comunale può articolarsi in commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento disciplina la loro composizione ed il loro numero, garantendo la partecipazione proporzionale dei gruppi presenti in Consiglio comunale, nonché la loro competenza, le procedure, i limiti, i poteri e l'autonomia finanziaria per il loro funzionamento.
3. Alle commissioni sono attribuiti poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare.
4. Il Consiglio comunale può costituire commissioni d'inchiesta e di indagine su argomenti di interesse pubblico e, comunque, strettamente connessi alla attività amministrativa del Comune; con la delibera costitutiva, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio comunale disciplina anche i poteri e le modalità di funzionamento della commissione.
- 4.- bis Con riferimento alle commissioni d'inchiesta e d'indagine, previste dal comma 4, ove costituite, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
5. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive della commissione di cui fanno parte, sono dichiarati decaduti dalla commissione medesima; per la proposta di decadenza, la procedibilità, le modalità ed i termini, si applicano le disposizioni per la decadenza da consigliere comunale; i membri decaduti non sono rieleggibili, nella stessa commissione, per i successivi dodici mesi.

Art. 27 - Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale ha competenza in materia di atti fondamentali e programmatici dell'ente secondo quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare il Consiglio dispone dei seguenti argomenti:
 - a)- gli Statuti dell'ente e delle aziende speciali; i regolamenti ;
 - b)- i programmi; le relazioni previsionali e programmatiche; i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche; piani particolareggiati e i piani di recupero; i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni; i conti consuntivi; i piani territoriali ed urbanistici e le loro variazioni ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonché le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c)- le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d)- l'istituzione degli organismi di decentramento e partecipazione ed i compiti e le norme sul loro funzionamento;
 - e)- l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione dei pubblici servizi; la partecipazione del Comune a società di capitali; l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f)- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g)- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- h)- la contrazione dei mutui se non previsti in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i)- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l)- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta comunale, del Sindaco, del segretario comunale o di altri funzionari comunali;
 - m)- la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito comunale e della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;
 - n)- nelle altre materie espressamente attribuite dalla legge;
 - o)- determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della G.C. del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, per il raggiungimento degli scopi prefissati dagli Amministratori;
3. Nelle materie di competenza consiliare non è ammessa la delega ad alcun altro organo istituzionale.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28 - Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede e da un numero di quattro ad un massimo di sei assessori. Spetterà al Sindaco determinare in concreto il numero dei componenti della G.C. sulla base di specifiche valutazioni politico - amministrative. Determinazione che dovrà comunque rispettare i limiti previsti dallo statuto e dalla legge. Questi si possono scegliere, per non più della metà, fra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale purché aventi i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
 2. Le altre cause di incompatibilità alla carica di assessore sono stabilite dalla legge.
 3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli o sorelle, coniugi, affini fino al terzo grado del Sindaco, adottandi e adottati. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 3-bis. Al Sindaco agli assessori e ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune o comunque in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 29 - Elezione del Sindaco e nomina degli assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, fra cui un vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 30 - Durata in carica del Sindaco

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo

Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

2-bis Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata dal Prefetto.

Art. 31 - Cessazione dalla carica e dimissioni da assessore

1. In caso di dimissioni impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, l'Assessore è sostituito dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale e non sono revocabili.

Art. 32 - Revoca della Giunta comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale, che ne dispone la sfiducia.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e la rispettiva Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati; se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
5. La mozione di sfiducia viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione; essa viene notificata in via amministrativa agli interessati.
6. Se il Sindaco non provvede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il consigliere anziano.

Art. 33 - Revoca degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale. Con la stessa comunicazione il Sindaco provvede alla loro surroga.

Art. 34 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale e non sono revocabili.
3. Entro dieci giorni dalla data del protocollo il Sindaco convoca il Consiglio comunale per la presentazione delle dimissioni.

Art. 35 - Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
 - a)- accertamento di una causa di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b)- accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
 - c)- negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.
3. La proposta di decadenza è fatta d'ufficio dal Consiglio comunale o su istanza di qualunque elettore del Comune ed è notificata all'interessato a cura del Sindaco, entro trenta giorni dalla constatazione d'ufficio o dal deposito dell'istanza. L'assessore comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, presentandole al Sindaco entro 10 giorni dalla notifica. Scaduto il termine, il consiglio esamina ed infine delibera la decadenza o meno dell'assessore. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23/04/81 n.154
4. In caso di pronuncia di decadenza degli assessori si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 31.
5. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'articolo 30, comma 2-bis.

Art. 36 - Organizzazione della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, per settori omogenei; essi sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro assessorati.
3. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco e comunicate nella prima seduta del Consiglio comunale.
4. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli assessori la funzione di Vice Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento o di vacanza della carica; in mancanza del Sindaco e del Vice Sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.
5. Le attribuzioni e le funzioni di cui ai commi 3 e 4 possono essere modificate con comunicazione del Sindaco ed, in tal modo, revocate.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva, le attribuzioni e le funzioni come sopra conferite e le successive modifiche.
7. Agli assessori spettano i poteri di indirizzo e di controllo degli uffici e dei servizi.

Art. 37 - Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è l'Organo esecutivo del Comune.
2. Compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
3. Riferisce al Consiglio comunale sulle proprie attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale e di raccordo con gli organi di partecipazione.
5. Predisporre lo schema di bilancio annuale e la relazione previsionale e programmatica, il tutto da inviare ad ogni consigliere comunale venti giorni prima del giorno dell'adunanza consiliare avente all'ordine del giorno l'approvazione dei suddetti documenti, altrimenti questi non possono essere posti all'esame del Consiglio comunale.
6. Propone al Consiglio comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto.
7. Approva i progetti di opere pubbliche quando tali progetti siano conformi agli strumenti urbanistici, previste dai programmi delle opere pubbliche.
8. Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi, propositivi o abrogativi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.

9. La nomina delle commissioni di diverso tipo, sia previste per legge che per autonoma determinazione dell'Ente, fatta eccezione per quei casi nei quali la nomina sia demandata al Consiglio da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, o ai responsabili di area.
10. Adotta i provvedimenti di: assunzione, cessazione, e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi.
11. Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, sempre che non si tratti di beni immobili;
12. Detta l'indirizzo in materia di costituzione in giudizio ed in materia di contenzioso, per le liti e gli accordi transattivi, decide l'avvio di contenziosi legali ovvero la resistenza in giudizio, con contestuale indicazione del legale che assiste e difende gli interessi dell'Amministrazione Comunale. Approva le transazioni. La rappresentanza in giudizio dell'Ente spetta al Sindaco con le modalità di cui all'art. 40 comma h).
13. Ferma restando la competenza residuale di cui al secondo comma, la Giunta comunale delibera nelle seguenti materie:
 - a)- adozione del P.E.G. che specifica i programmi e gli indirizzi di governo ed assegna ai responsabili di area gli obiettivi da attuare e le relative risorse;
 - b)- acquisti, alienazioni e permuta aventi per oggetto beni mobili; contratti di cui all'articolo 65;
 - c)- locazioni di immobili;
 - d)- l'adozione del piano triennale delle assunzioni;
 - e)- incarichi professionali, acquisizione di aree previsti in progetti, opere o concessioni approvati dal Consiglio comunale o per i quali lo stesso abbia deliberato i piani programmatici.
 - f)- definizione delle condizioni ed approvazione delle convenzioni con soggetti pubblici e privati concernenti spese e servizi;
 - g)- prelevamenti sui capitoli di bilancio già previsti all'uopo dal Consiglio comunale come fondo di riserva ordinario o dal fondo di riserva per le spese impreviste, fatti utilizzando gli avanzi dei capitoli e che non assumano rilevanza tale da mutare sostanzialmente gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale; allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa, disponendo delle somme prelevate.
 - h)- approvazione di Perizie suppletive e di variante purché con esse non si venga a variare il programma complessivo approvato dal Consiglio e che l'importo complessivo di spesa sia contenuto nei limiti dell'importo finanziato originariamente;
 - i)- variazioni delle tariffe dei servizi che consentono l'equilibrio costi-ricavi e dei tributi la cui istituzione ed il cui ordinamento siano stati determinati dal Consiglio comunale.
 - l)- adozione dei regolamenti dell'ordinamento degli uffici e dei servizi oltre che dei regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
 - m)- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
 - n)- erogazione di contributi ordinari e straordinari sia ad Enti, associazioni, comitati che a singoli, non previsti in atti fondamentali la cui attuazione è di competenza dei responsabili di area;

Art. 38 - Adunanze e deliberazioni della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti validi.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta medesima.
5. Il Sindaco può invitare alle riunioni della Giunta, senza formalità senza diritto di voto, i responsabili dei servizi, il revisore dei conti, il difensore civico ed i consiglieri comunali, in relazione ad argomenti che rilevino le loro competenze.
6. Le deliberazioni, in caso d'urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti in carica.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 39 - Il Sindaco e le sue funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile e il capo dell'amministrazione comunale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.
3. Esercita le funzioni direttamente attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, esercita le funzioni di ufficiale del governo, nei casi previsti dalla legge, secondo le modalità previste dalla legge stessa.
5. Quale capo dell'amministrazione comunale e legale rappresentante del Comune il Sindaco assume subito tale veste all'atto della proclamazione.
6. Quale ufficiale di governo, prima di assumere tale funzione, deve prestare giuramento davanti al Consiglio Comunale .

Art. 40 - Competenze del Sindaco capo dell'amministrazione

1. Il Sindaco esercita le seguenti attribuzioni di amministrazione:
 - a)- provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
 - b)- ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - c)- assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promovendo e coordinando l'attività degli assessori; può inoltre concordare con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche interessanti l'ente, che essi intendono rilasciare;
 - d)- può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori;
 - e)- impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f)- promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma e le conferenze di servizi con altri enti o amministrazioni;
 - g)- adotta provvedimenti concernenti il personale non espressamente assegnati ad altri organi dalla legge o dal regolamento;
 - h)- il Sindaco rappresenta l'Ente in giudizio e promuove davanti all'Autorità giudiziaria, salvo a riferire alla giunta nella prima seduta. Quando occorre resistere a liti promosse avverso atti gestionali, promuovere azioni possessorie ed in genere quelle di competenza del giudice di pace, il Sindaco può delegare un responsabile di area, secondo le relative competenze, ai fini dell'esercizio della rappresentanza in giudizio;
 - i)- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sentita la Giunta e le istanze di partecipazione. Inoltre, d'intesa con i responsabili territorialmente

competenti delle amministrazioni interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;

- l)- rilascia attestazioni di notorietà pubblica;
 - m)- attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali o di altra specializzazione anche mediante contratti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, e quelli di collaborazione esterna;
 - n)- nomina il Segretario Comunale e conferisce al Segretario Comunale ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dal Regolamento,
 - o)- nomina il direttore generale;
2. Il Sindaco esercita le seguenti attribuzioni di vigilanza:
- a)- acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati e promuove indagini e verifiche amministrative sulla intera attività dell'ente;
 - b)- promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - c)- dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di cui l'ente è parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - d)- collabora con il revisore dei conti per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni;
 - e)- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi del Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale;
 - f)- sovrintende all'osservanza dei regolamenti, anche con la emissione di ordinanze e l'applicazione delle relative sanzioni.
3. Il Sindaco esercita le seguenti attribuzioni di organizzazione:
- a)- ha facoltà di delega, generale o parziale, delle sue competenze ed attribuzioni ai singoli assessori o, per argomenti determinati, a consiglieri comunali;
 - b)- delega la sottoscrizione di atti specifici, non riservati per legge e non già delegati ad assessori, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi ed uffici;
 - c)- riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.
 - d)- esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e degli organismi pubblici da lui presieduti;
 - e)- risponde, entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 41 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.
2. Il Sindaco emana le ordinanze e adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per i cittadini.
3. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 42 - Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi a domanda individuale.
2. I cittadini possono costituirsi in comitati di gestione dei predetti servizi, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi finanziari.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio comunale.

Art. 43 - Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'adozione del Piano Regolatore Generale, del Piano Commerciale e del Piano urbanistico del traffico.
3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 44 - Diritto di petizione e di interrogazione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui all'articolo 43 possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Le organizzazioni di cui all'articolo 43 possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale, purché relative alle materie in cui abbiano interesse ed hanno diritto alla risposta scritta.
3. Il regolamento consigliere stabilisce le modalità di esercizio ed i casi di inammissibilità del diritto di petizione e di interrogazione.

Art. 45 - Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari ad almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui la proposta viene presentata.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a)- revisione dello Statuto;
 - b)- tributi e bilancio;
 - c)- espropriazioni per pubblica utilità;
 - d)- designazioni e nomine;
 - e)- attività amministrative vincolate in forza di legge.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

Art. 46 - Procedura per l'approvazione della proposta

1. La commissione consigliere, appositamente costituita, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro sessanta giorni da quello in cui è stata investita.
2. Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
3. Qualora per qualsiasi motivo la commissione non venga costituita, ovvero non presenti la relazione entro i termini del primo comma, ovvero la questione non sia esaminata dal Consiglio entro i termini del secondo comma, ciascun consigliere ha facoltà di

chiedere che la proposta venga iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 47 - Referendum consultivi, propositivi ed abrogativi

1. Sono ammessi referendum consultivi, abrogativi e propositivi sulle questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, con l'esclusione, oltre a casi di cui all'art. 45 comma 3, dei casi seguenti per i referendum abrogativi : atti che abbiano contenuto di regolamento, atti programmatici, ordinanze sindacali. Sono altresì sottratti a referendum le materie relative alle occupazioni d'urgenza, al funzionamento degli organi comunali, al pubblico impiego, ai diritti delle minoranze, all'urbanistica ed atti già attuati, anche parzialmente, mediante impegni assunti con terzi.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a)- nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b)- qualora sia richiesto da parte di un numero di elettori pari ad almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente quello della presentazione della richiesta medesima.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipare alla votazione.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, proclamazione da effettuarsi dal presidente del primo seggio elettorale presso il quale dovranno pervenire i risultati dei voti espressi negli altri seggi, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento conforme al quesito sottoposto a referendum consultivi e propositivi.
6. Non possono essere sottoposte a consultazione referendaria questioni già oggetto di referendum consultivo effettuato nei tre anni precedenti.

CAPO II - PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 48 - Avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti, a quelli che per legge possono intervenire, ai richiedenti in caso di procedimento su istanza di parte ed ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso.
2. La comunicazione deve indicare:
 - a)- l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b)- l'oggetto del procedimento;
 - c)- le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
 - d)- l'iter al quale il provvedimento è subordinato ed, anche sommariamente, i tempi necessari alla conclusione.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

Art. 49 - Partecipazione al provvedimento

1. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici e privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
2. I soggetti di cui all'articolo 48 e gli intervenuti di cui al comma 1 del presente articolo, hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 50 - Conclusione del procedimento

1. Tutti i provvedimenti suscettibili di incidere sugli interessi legittimi o sui diritti soggettivi, debbono essere conclusi in forma espressa.
2. Gli stessi provvedimenti, con l'eccezione di quelli normativi o a contenuto generale, debbono essere motivati indicando i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche, i pareri intervenuti, in relazione alle risultanze istruttorie.
3. Ogni provvedimento notificato al destinatario deve indicare i termini e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Capo III - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 51 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti la esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, di enti o di imprese.
2. Negli uffici comunali devono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, degli Statuti e dei regolamenti comunali, l'elenco dei responsabili dei servizi con le relative mansioni, le tariffe dei servizi, tasse, contributi, utenze, di competenza comunale; il tutto anche in forma informatizzata purché facilmente accessibile.

Art. 52 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi; per gli atti non riservati il rilascio è fatto direttamente dai responsabili dei servizi, senza necessità di istanze né di autorizzazioni, con la sola annotazione del rilascio o dichiarazione di ricevuta.

CAPO IV - STRUTTURE ED ISTITUTI COMPLEMENTARI

Art. 53 - Strutture sub-comunali

1. Il Consiglio comunale può costituire enti, aziende, istituzioni, fondazioni, consorzi, associazioni, società, e disporre la partecipazione ad essi, disciplinandone i compiti, la struttura organizzativa, ivi compreso gli organi decisionali e di gestione, i mezzi finanziari, i limiti di indirizzo, autonomia e controllo e la dotazione organica.

Art. 54 - Le commissioni consultive

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 26, e ferme restando le commissioni obbligatorie per legge, possono essere istituite commissioni consultive, per materie omogenee, per un apporto collaborativo ai fini del conseguimento del pubblico interesse.
2. La composizione, il funzionamento, e l'attività di tali commissioni sono stabilite con regolamento, che dovrà basarsi sui seguenti principi:
 - a)- pubblicità delle sedute, ad esclusione di casi eccezionali e motivati;
 - b)- garanzia di rappresentanza dei gruppi consiliari, tramite commissari da essi designati o indicati;
 - c)- gratuità della funzione e formalità delle attività svolte;
 - d)- incompatibilità, decadenza per mancata partecipazione o per dimissioni similmente a quanto previsto per le commissioni consiliari;
 - e)- non interferenza con gli organi amministrativi o burocratici dell'ente;
 - f)- trasmissione al Consiglio o alla Giunta comunali, di proposte, comunicazioni e pareri, nelle materie di competenza assegnate, sia su richiesta sia di propria iniziativa.
3. L'istituzione delle commissioni consultive, il loro regolamento e la nomina dei membri sono attribuite alla Giunta comunale.
4. Nel silenzio del regolamento, si applicano le norme sul funzionamento delle commissioni obbligatorie, per quanto compatibili.
5. Per problemi rilevanti in ambito intercomunale, possono essere costituite commissioni consultive in forma mista con altri enti a condizione che la componente del Comune sia nominata secondo i principi dello Statuto e la deliberazione istitutiva indichi l'oggetto della consultazione ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 55 - Il difensore civico: principi istitutivi

1. Il Consiglio comunale istituisce l'ufficio del difensore civico ai fini della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione nonché della prevenzione del contenzioso amministrativo, esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni della G.C. e del C.C. nei modi stabiliti dalla Legge.
2. E' eletto con voto a maggioranza assoluta dal Consiglio comunale, tra i cittadini aventi i requisiti di cui all'articolo 28 comma 1; resta in carica per la stessa durata del Consiglio comunale che lo ha nominato, decadendo con esso, ed è rieleggibile; è revocabile in qualunque momento con la deliberazione motivata che elegge un nuovo difensore civico.
3. Non può assumere la funzione di difensore civico e, se in carica, cessa di diritto chi sia dipendente, dirigente o amministratore del Comune o di aziende o enti dallo stesso dipendenti, ovvero sia cessato da tale condizione da meno di tre anni.
4. Al difensore civico spetta di conoscere di ogni deliberazione o provvedimento comunale che possa ledere interessi legittimi tutelabili; egli può intervenire alle riunioni di Giunta e di Consiglio, senza diritto di parola né di voto, a richiesta del Sindaco.
5. L'ufficio non è retribuito, spettando al difensore civico solo il rimborso delle spese; il difensore civico riveste la qualifica di pubblico ufficiale, anche ai fini dell'azione penale obbligatoria.
6. Il regolamento può stabilire ulteriori cause di incompatibilità, i tempi per la rinnovazione, la conservazione degli atti.
7. Il Comune può, in alternativa al difensore civico comunale, promuovere l'istituzione del difensore civico in comune con altri enti locali, mediante intesa e convenzione con gli stessi, a condizione che la convenzione non sia in contrasto con i principi istitutivi e funzionali qui previsti.

Art. 56 - Il difensore civico: principi funzionali

1. Agisce su iniziativa di singoli cittadini, enti o associazioni, tutelando la regolarità dello svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici comunali e intercomunali, segnalando le disfunzioni eventualmente riscontrate;

2. Può agire d'ufficio qualora riscontri situazioni che abbiano oggettiva analogia con quelle per le quali è stato richiesto l'intervento.
3. Non può dare ordini ad alcuno né emettere provvedimenti ma può richiedere qualunque informazione a qualunque ufficio comunale ed ha accesso a qualunque documento in possesso del Comune col vincolo del segreto d'ufficio, ove previsto; l'addetto agli uffici e servizi che ritardi o impedisca le funzioni del difensore civico è soggetto a sanzioni disciplinari.
4. Per pratiche o procedure complesse, può convocare conferenze di servizi tra i vari uffici comunali e intercomunali, al fine della conclusione del procedimento; può altresì chiedere al segretario comunale la designazione tra i dipendenti comunali, di un tutore che curi la conclusione del procedimento in tempi e modi predeterminati.
5. E' tenuto a trasmettere annualmente al Consiglio comunale, tramite il Sindaco, relazione sulla attività svolta e può essere chiamato a rispondere davanti allo stesso, ovvero davanti alla commissione consiliare preposta agli affari generali o istituzionali, ove nominata.
6. Il regolamento prevede le ulteriori modalità di funzionamento ed intervento, nonché le modalità del supporto che gli uffici ed i servizi comunali debbono fornire al difensore civico; questi, previa comunicazione al segretario comunale, può comunque avvalersi di tali uffici e servizi per l'espletamento del proprio incarico.
7. In carenza del regolamento, o nel silenzio di questo, il difensore civico è istituito ed opera sulla base dei principi dello Statuto e, per quanto applicabili, delle norme regolanti l'istituto del difensore civico della Regione Lombardia.

TITOLO IV - L'ORDINAMENTO FUNZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 57 - Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio della separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, sulla base dell'articolo 36, comma 2.

Art. 58 - Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dalla Giunta Comunale da attenersi ai criteri generali determinati dal Consiglio Comunale.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina, sulla base delle leggi vigenti:
 - a)- la dotazione organica dal personale;
 - b)- le procedure per l'accesso e la cessazione dall'impiego;
 - c)- l'organizzazione degli uffici e dei servizi e le modalità dei conferimenti della titolarità e responsabilità degli stessi;
 - d)- l'attribuzione al segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - e)- le modalità di funzionamento delle commissioni di disciplina;

- f)- le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità.
 - g)- le sanzioni disciplinari, la sospensione, destituzione e riammissione, con i relativi procedimenti;
 - h)- nomina del direttore generale;
 - i)- istituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, degli assessori o della Giunta Comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite per legge;
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
 5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 59 - Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale, il cui stato e la cui posizione giuridica è regolata da leggi, è dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico, iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a cui compete una attività di collaborazione, anche propositiva nei confronti di tutta l'Amministrazione Comunale, affinché l'azione svolta dall'ente sia conforme ai principi posti dall'ordinamento giuridico. Le funzioni di collaborazione comprendono qualsiasi attività idonea a garantire il rispetto delle norme giuridiche che saranno esercitate non solo a richiesta degli organi istituzionali, ma anche su iniziativa del Segretario Comunale e potranno essere esternalizzate con qualsiasi forma.
Il Segretario, pertanto, può intervenire sia nella fase procedimentale di formazione degli atti, sia nella fase decisionale, a richiesta o di propria iniziativa.
Tale funzione verrà svolta non solo nei confronti degli organi politici ma anche dagli organi burocratici (i responsabili degli uffici).
2. Al Segretario competono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) sovrintende e coordina l'attività dei dirigenti. L'esercizio di tale funzione è subordinata alla mancata nomina, da parte del Sindaco, del direttore generale. Il Sindaco, può avvalersi della facoltà di attribuire al Segretario le funzioni di direttore generale nel qual caso il Segretario Comunale sarà responsabile per il mancato raggiungimento degli obiettivi.
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del C.C. e della G.C. e cura la verbalizzazione.
 - c) roga a sua discrezione tutti i contratti nei quali l'ente è parte, ad esclusione degli atti unilaterali e scritture private, per i quali può procedere solo alla autenticazione delle sottoscrizioni quando gli atti medesimi sono resi e stipulati nell'interesse dell'ente stesso.
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto regolamento o attraverso direttive del Sindaco".
3. Per la nomina e la revoca del Segretario Comunale si applicano le disposizioni normative in materia.

CAPO II - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 60 - Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio disponibile ed indisponibile, in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio; detti inventari, di regola, debbono essere aggiornati annualmente e revisionati almeno ogni dieci anni; il regolamento stabilisce le modalità di aggiornamento, di custodia e di pubblicità degli inventari e degli atti connessi.

3. I consiglieri comunali e gli assessori non possono essere acquirenti, nemmeno all'asta pubblica e nemmeno per interposta persona, dei beni del Comune o comunque affidati alla cura del Comune; lo stesso divieto opera per i dipendenti ed i funzionari, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; tali acquisti sono nulli di diritto.

Art. 61 - Beni patrimoniali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto.
2. Nessun bene patrimoniale può essere alienato se la delibera con la quale si dispone l'alienazione non preveda le finalità di utilizzazione del corrispettivo.

Art. 62 - Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. Le procedure per l'attività contrattuale sono stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti, fermo restando che ogni stipulazione deve essere preceduta da apposita determinazione che indichi le finalità, l'oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente.
3. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile degli uffici o dei servizi delegato; nessuna obbligazione può sorgere per l'amministrazione fino alla stipula del contratto.

Art. 63 - Contabilità comunale: il bilancio, il conto consuntivo

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge dello Stato; con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato del Consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integralità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario, e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura.
5. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente, ai sensi dell'articolo 36.
6. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
7. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile; il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
8. Al conto consuntivo del Comune è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.
9. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
10. Il conto consuntivo è deliberato del Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
11. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti

in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 64 - Controllo economico-finanziario

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, verificano trimestralmente la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'amministrazione; in conseguenza essi predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.
2. Il revisore dei conti collaborano con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del conto consuntivo.

Art. 65 - Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo 67, dispone semestralmente rilevazioni statistiche ed extracontabili, al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. La Giunta comunale trasmette, semestralmente, al Consiglio comunale ed al revisore dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con indicazione delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Art. 65 bis - Tributi e statuto del contribuente

1. Il Comune di Trezano in adeguamento ai principi della Legge 212/2000 garantisce adeguata informazione ai contribuenti in ordine agli adempimenti ed agli atti adottati in materia di tributi locali, secondo le modalità da indicare nel regolamento comunale delle entrate;
2. Il Comune garantisce inoltre che al contribuente non siano richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Ente e di altre Pubbliche Amministrazioni, indicate dallo stesso, mediante autocertificazione, e garantisce altresì che prima dell'emissione di avvisi di liquidazione, nel caso di incertezze relative alla dichiarazione, vi sia preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente secondo le modalità da fissare nel regolamento delle entrate;
3. Gli atti tributari del Comune dovranno essere sempre chiari e ben motivati, dovranno indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull'atto relativo e contenente le modalità per proporre ricorso avverso l'atto;
4. Il Comune garantisce infine ai contribuenti il diritto di interpello secondo le modalità ed i limiti previsti dall'art. 11 della Legge 212/2000.

TITOLO V - L'ATTIVITA' NORMATIVA

CAPO I - I REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 66 - Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

- a)- non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con lo Statuto;
- b)- la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c)- non possono contenere norme a carattere particolare;
- d)- non possono avere efficacia retroattiva;
- e)- non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità con nuove disposizioni regolamentari o perché un successivo regolamento dispone per l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 67 - Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, ai cittadini ai sensi dell'articolo 45.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale con esclusione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima, in via ordinaria, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvata; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.
4. I regolamenti entrano in vigore esaurite le formalità delle pubblicazioni di cui al comma precedente; lo stesso regolamento può prevedere, purché con apposite norme transitorie, che l'efficacia di alcune norme sia in tutto od in parte differita in tempi successivi.
5. I regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, devono essere adottati entro due anni dalla entrata in vigore dello Statuto; fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti in quanto compatibili con lo Statuto.
6. Copia dei regolamenti comunali in materia di Polizia urbana, rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per tramite del presidente della Giunta Regionale.

Art. 68 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il dipendente nel cui mansionario è attribuita tale funzione è responsabile delle pubblicazioni.
3. All'albo pretorio, o nelle immediate vicinanze dello stesso, devono essere esposti in permanenza copia dello Statuto in vigore e l'elenco dei consiglieri e degli assessori in carica.

CAPO II - EFFICACIA E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 69 - Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto è adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora non venga raggiunta tale maggioranza, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta.
2. Lo Statuto è pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio e trasmesso al Ministero dell'Interno.
3. Entro lo stesso termine è trasmesso in copia a tutti i consiglieri comunali.
4. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 70 - Revisione dello Statuto

1. Le revisioni dello Statuto devono avvenire con le stesse modalità previste per la prima adozione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.